



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*”, che istituisce i contratti di filiera e di distretto al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

VISTO l'art. 66, comma 2, della sopracitata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38*”;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, avente ad oggetto disposizioni specifiche per il settore agroalimentare;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*” e, in particolare, l'art. 1, afferente all'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante “*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38*”;

VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante “*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione del “Contratto di rete”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'art. 5, rubricato “Procedura valutativa”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

VISTA la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli artt. 17, 19 e 41;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), e, in particolare, la condizionalità espressa al punto 52, ai sensi del quale *“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”*;

VISTI gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

VISTO il regime di aiuti di Stato S.A. 60546 (2020/X);

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.42821, così come modificata con Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020, conforme ai vigenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Comunicazione 2022/C 485/01);

VISTO il regime di aiuti di Stato SA.104682 autorizzato con Decisione C(2022)9322 – Final del 12 dicembre 2022, di cui al decreto ministeriale n. 48567 del 31 gennaio 2023, conforme ai vigenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Comunicazione 2022/C 485/01);

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 1192 dell'8 gennaio 2016, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, ai sensi del sopra richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 8254 del 3 agosto 2016, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, tra l'altro, delle condizioni economiche e delle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati;

VISTO l'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui ai succitati D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 e D.M. n. 8254 del 3 agosto 2016;

VISTO il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art.1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto del Ministro *pro tempore* n. 673777 del 22 dicembre 2021, che reca i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi;

VISTO il decreto ministeriale n. 48567 del 31 gennaio 2023, recante disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, e in particolare l'articolo 18, comma 2;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 e il relativo regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* e, in particolare, l'art. 1, comma 2, punto h, con il quale sono ripartite le risorse del Piano nazionale finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR (PNC);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che *“Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTO il comma 7 del sopracitato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale *“entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dal summenzionato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC;

VISTE in particolare, le schede di cui all'allegato 1 del sopracitato decreto ministeriale, che costituiscono parte integrante del decreto medesimo e che, per ciascuna Amministrazione titolare, dettagliano i richiamati



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle schede sopra citate, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è individuato quale Amministrazione titolare del progetto denominato “*contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo*”;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nelle schede sopra citate il suddetto progetto persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento dei contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura e floricoltura e vivaismo, attraverso programmi di investimento integrati su tutto il territorio nazionale volti a promuovere la sostenibilità ambientale, il potenziamento delle relazioni intersettoriali lungo le catene di produzione, trasformazione e commercializzazione, attraverso l'aggregazione dei produttori e la creazione di responsabilità solidale delle imprese della filiera, migliorando la posizione degli agricoltori nella catena del valore e la partecipazione degli operatori, anche dislocati in aree rurali o marginali, ai processi di aggregazione, contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree rurali;

VISTO il Decreto 0478546 del 28 settembre 2021 relativo alla misura agevolativa di cui al D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016, al D.M. n. 8254 del 3 agosto 2016 e all'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 e relative modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022 recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, che riprogramma le risorse a valere sul Piano Complementare Nazionale e, conseguentemente, permette di realizzare i progetti entro il 31 dicembre 2028;

RITENUTA la necessità, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di adeguare alle modifiche normative intervenute il decreto del Ministro *pro tempore* n. 673777 del 22 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. 129788 del 18/03/2024 con la quale è stata resa apposita informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, non essendo intervenute modifiche sostanziali rispetto al precedente parere del 16 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) “*Accordo di filiera*”: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il *Soggetto proponente*, gli obiettivi, le azioni, incluso il *Programma*, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
 - b) “*Avvisi*”: gli avvisi emanati dal Ministero relativamente ai contratti di filiera e ai distretti del cibo e, in particolare, il decreto n. 60690 del 10 agosto 2017, relativo al IV bando – contratti di filiera



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

settore agroalimentare; il decreto n. 182458 del 22 aprile 2022, relativo al V bando – contratti di filiera settore agroalimentare; il decreto n. 221150 del 26 aprile 2023 relativo al I bando – contratti di filiera settore forestale; il decreto n. 10898 del 17 febbraio 2020 relativo al I bando – distretti del cibo.

- c) “*Banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscrivere tra il *Ministero* e *CDP* per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei *Finanziamenti*;
- d) “*Banca autorizzata*”: la *Banca finanziatrice* indicata come tale dal *Soggetto proponente* in sede di domanda per l’accesso al *Contratto di Filiera* e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal *Ministero* e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il *Ministero* e *CDP*. Resta inteso che la *Banca autorizzata* deve comunque coincidere con una delle *Banche finanziatrici* dello specifico *Contratto di filiera*;
- e) “*CDP*”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- f) “*Commercializzazione di prodotti agricoli*”: la detenzione o l’esposizione di un *Prodotto agricolo* allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- g) “*Contratto di filiera*”: il contratto tra il *Ministero* e i *Soggetti beneficiari* che hanno sottoscritto un *Accordo di filiera*, finalizzato alla realizzazione di un *Programma* integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
- h) “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- i) “*Contributo in conto capitale*”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal *Ministero* e/o dalle regioni e province autonome;
- j) “*Filiera agroalimentare*”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- k) “*Filiera agroenergetica*”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
- l) “*Finanziamento*”: l’insieme del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario*;
- m) “*Finanziamento agevolato*”: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del *FRI*, concesso da *CDP* al *Soggetto beneficiario* per le spese oggetto della domanda di agevolazione;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- n) “*Finanziamento bancario*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla *Banca finanziatrice* al *Soggetto beneficiario* per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
- o) “*FRF*”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.;
- p) “*Ministero*”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- q) “*PMF*”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- r) “*Prodotto agricolo*”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- s) “*Progetto*”: il programma di interventi proposto dal singolo *Soggetto beneficiario* aderente ad un *Accordo di filiera*;
- t) “*Programma*”: l’insieme dei *Progetti* proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un *Accordo di filiera*;
- u) “*Provvedimenti*”: i provvedimenti adottati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
- v) “*Regioni meno sviluppate*”: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % rispetto alla media dell’UE a 27;
- w) “*Regioni in transizione*”: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell’UE a 27;
- x) “*Soggetti della filiera*”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
- y) “*Soggetto gestore*”: il *Ministero*, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato negli Avvisi;
- z) “*Soggetto Istruttore*”: la *Banca autorizzata* o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del D.M. 174/2006 e s.m.i., che svolgono i compiti di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto;
- aa) “*Soggetto proponente*”: il soggetto, individuato dai *Soggetti beneficiari*, che assume il ruolo di referente nei confronti del *Ministero* circa l’esecuzione del *Programma*, nonché la rappresentanza dei *Soggetti beneficiari* per tutti i rapporti con il *Ministero* medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
- bb) “*Trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento subito da un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un Prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Articolo 2 (Ambito operativo)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
 - a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
 - b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati mediante la concessione delle risorse, nei limiti di cui al decreto dipartimentale n. 170550 del 13 aprile 2022 e ai sensi dei relativi Avvisi, previa istruttoria, a favore dei Programmi presentati ai sensi del decreto 10898 del 17 febbraio 2020 e del decreto 60690 del 10 agosto 2017 e dei Programmi presenti nelle graduatorie di cui al decreto n. n. 633056 del 15 novembre 2023, al decreto n. 516172 del 28 settembre 2023. A tal fine, le competenti Direzioni generali adottano i necessari e/o opportuni Provvedimenti.

Articolo 3 (Misure agevolative)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e/o del Finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti negli Avvisi.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili fino a 50 milioni di euro, ai sensi dei relativi Avvisi.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
 - a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come riprogrammate del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) ove applicabile, a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato;
- c) ove applicabile, a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome.

Articolo 4 (Contratto di filiera)

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversicomparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.
3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.
4. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
5. Il Programma deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalità definite negli Avvisi.

Articolo 5 (Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari)

1. Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera:
 - (i) per il settore agroalimentare
 - a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) gli enti pubblici;
- d) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

(ii) per il settore forestale e dell'arboricoltura da legno.

- a) società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
- b) organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
- c) enti pubblici;
- d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno;
- e) imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
- f) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- g) reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- h) gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

2. Ai Soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i Soggetti beneficiari laddove applicabili.
3. Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- (i) per il settore agroalimentare
- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
 - b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
 - d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 2472/2022, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.
- (ii) per il settore forestale e dell'arboricoltura da legno sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell'accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:
- a) proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
 - b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
 - c) organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.
- Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'accordo di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.
4. I Soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre ai requisiti previsti nei relativi Avvisi:
- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

essere sottoposti a procedure concorsuali;

- c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
 - d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
 - f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione 2022/C485/01 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 59) del regolamento (UE) n. 2472/2022.
5. I Soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Articolo 6 (Interventi ammissibili)

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 3, in conformità con quanto previsto dal decreto n. 673777/2021 nonché dai relativi Avvisi, comprendono le seguenti tipologie:
- (i) per il settore agroalimentare
 - a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
 - b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati negli Avvisi;
 - d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
 - e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;
 - (ii) per il settore forestale e dell'arboricoltura da legno



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a. investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
 - b. investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
 - c. investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro;
 - d. investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 2472/2022, che sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023.
 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario.
 5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i Progetti devono includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, ossia della situazione in assenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale *ex ante*.
 6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i Progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

abituamente registrati nel settore interessato.

7. Nel rispetto delle previsioni di cui ai relativi Avvisi e Provvedimenti, i Programmi devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera a valere sul Piano Nazionale Complementare e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 7 (Aiuti concedibili)

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.
3. La misura degli aiuti è stabilita negli Avvisi, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A al presente decreto.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
6. Nell'ambito del settore agroalimentare, per i Contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in conto capitale e/o di Finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue:
 - a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;
 - b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

pro capite è inferiore al 75% e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;

- c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022, la forma e l'intensità dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalità dell'aiuto, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 commi 5 e 6.
 - d. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l'ammontare minimo di mezzi apportati dal Soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario;
 - e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario;
 - f. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato A al presente decreto;
 - g. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.
7. L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.
8. Le caratteristiche del Finanziamento e delle relative componenti di Finanziamento agevolato e di Finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i..
9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti "de minimis", nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.

Articolo 8 (Erogazione delle agevolazioni)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. L'erogazione del Contributo in conto capitale ai Soggetti beneficiari avviene successivamente alla stipula del Contratto di Filiera o, nel caso di richiesta di Finanziamento, dopo la stipula del contratto di Finanziamento a favore dei Programmi presentati ai sensi del decreto 10898 del 17 febbraio 2020 e del decreto 60690 del 10 agosto 2017 e dei Programmi presenti nelle graduatorie di cui al decreto n. n. 633056 del 15 novembre 2023, al decreto n. 516172 del 28 settembre 2023.
2. Per quanto attiene i Contratti di filiera, le quote del Contributo in conto capitale e/o – ove applicabile – del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.

Articolo 9 (Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle Regioni o Province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:
 - a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto;
 - b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli Avvisi, fermo restando la possibilità di realizzazione entro il 2028 a seguito della riprogrammazione di cui al decreto-legge n. 19/2024;
 - d) qualora venga meno in capo ai singoli Soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità previste dagli Avvisi.
3. La revoca delle agevolazioni è totale qualora:
 - a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dell'Unione europea;

- c) il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
 - d) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo;
 - e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dagli Avvisi;
 - f) qualora venga meno in capo al Soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5 del presente Decreto per i Soggetti beneficiari, laddove applicabili;
 - g) per qualsiasi altra causa indicata dagli Avvisi.
4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
- a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
 - b) qualora venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività.
5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Soggetto Proponente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; quest'ultimo può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Soggetto proponente e, eventualmente, al Soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonché, ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 10 (Documentazione di spesa)

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento, il Soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero e al Soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli Avvisi.

Articolo 11 (Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni)

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'articolo 8, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del Soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all'eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso, per il tramite del Soggetto proponente.
3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

Articolo 12 (Controlli e rinvii)



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività del Soggetto istruttore e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l'attuazione dei Progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al Soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei Progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 e ai relativi Avvisi.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica, sono stati oggetto di autorizzazione con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.42821, così come modificata con Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020, relativa al caso SA.57975, e con la Decisione C(2022)9322 –final del 12 dicembre 2022 per il regime di aiuti di Stato SA.104682.
2. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'Allegato A – Settore agroalimentare del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2472/2022.
3. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5 A dell'Allegato A– Settore agroalimentare del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
4. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 4A e alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
5. Sono rispettate le condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento UE 2023/1315, e del regolamento (UE) 2022/2472 in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

6. Sono altresì rispettate le condizioni previste ai punti da (112) a (115) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato e di trasparenza.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Francesco Lollobrigida



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 1A - Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali¹; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in vigore; e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; g) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso dell'irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo con forme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate².

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 146 a 151 della Comunicazione 2022/C/485/01 del 21 dicembre 2022 (precedentemente punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela

¹ L'aiuto per l'acquisto di animali può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.

² Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 157 e 158 della Comunicazione 2002/C/485/01 (precedentemente punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ambientale nonché alla normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR o nei CSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione ³	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ⁴	50%	40%
2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ⁵	50%	40%
3) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4) Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla	50%	40%

³ Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e nel rispetto dei punti da 249 a 254 della Comunicazione 2002/C/485/01
- investimenti destinati a migliorare il benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

⁴ I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁵ Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 157 e 158 della Comunicazione 2022/C/485/01 (precedentemente punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁶		
5) Acquisto di animali da riproduzione ⁷	30%	30%

⁶ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁷ L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 156 della Comunicazione 2022/C/485/01



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 2A - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

<p>L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale nonché alla normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR o nei CSR delle regioni nei quali sono realizzati.</p> <p>Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.</p> <p>Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.</p> <p>Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>		
SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing ⁸ , o	50%	40%

⁸ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

miglioramento di beni immobili ⁹		
2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ¹⁰	50%	40%
3) Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

⁹ I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

¹⁰ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 3A - Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

<p>I regimi di qualità sono i seguenti:</p> <p>A) regimi di qualità dell'Unione, istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;</p> <p>C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi, ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prassi che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».</p> <p>L'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro devono essere notificate individualmente.</p>	
<p>A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ¹¹</p>	<p>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE</p>

¹¹ Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità ¹²	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI¹³	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere commerciali o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e le spese per il trasporto dei prodotti utilizzati per la partecipazione a concorsi, fiere commerciali e mostre; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio ¹⁴ .	Fino al 100% della spesa ammissibile
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi ¹⁵ .	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale	Fino al 50% della spesa ammissibile ¹⁷

definiti.

¹² Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

¹³ Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

¹⁴ Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.

¹⁵ Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.

¹⁷ L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

promozionale distribuito direttamente ai consumatori ¹⁶ .	
----------------------------------------------------------------------	--

¹⁶ Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi sovvenzionati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 4A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2472/2022, che sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.

<p>Le misure di aiuto si riferiscono all'intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse generale per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.</p> <p>I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.</p> <p>Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.</p>	
SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto	Fino al 100% della spesa ammissibile ¹⁸
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati	

¹⁸ A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<p>3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute</p>	
<p>4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto</p>	
<p>5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>	



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 5A – Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023.

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	
I costi ammissibili comprendono:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni	
Articolo 19 – Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno	
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.	50% dei costi ammissibili
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento. Sono esclusi dal presente decreto gli aiuti agli investimenti per la promozione di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari e solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) ¹⁹

¹⁹ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	45 % dei costi ammissibili
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	30 % dei costi ammissibili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 1B – Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.

Gli investimenti, in conformità alla sezione 2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, sono volti a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
Investimenti in tecnologie forestali, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati. Gli interventi devono essere volti a: a) Incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. b) Promuovere l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno	50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE27; 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e infrastrutture funzionali ai processi produttivi; l'acquisizione dei terreni per la ricomposizione e il riassetto fondiario è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;		
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, per l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature necessarie alle attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno;		
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità;		



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
e) costi di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
f) costi per interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e certificazione di processo e di prodotto, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature)

- (1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
- (2) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
- (3) Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
- (4) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.
- (5) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.
- (6) Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La possibilità per i selvicoltori e le PMI coinvolte di modernizzare ed innovare il capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione aumenterà la sostenibilità delle utilizzazioni forestali e dei seguenti processi produttivi, ottimizzando l'utilizzo del legno e portando ad un minore impatto delle filiere su suolo e aria e, a cascata, ad un maggiore conservazione dei servizi ecosistemici ad essi collegati.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 2B – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.

Gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, in conformità alla sezione 2.1.6. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
Investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno	100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste; Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;(40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) costi per la costituzione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche (imposti) e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale		
b) costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, volti alla ricomposizione e il riassetto fondiario;		
c) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;		
d) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di		



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

mercato;
e) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) b) e c);
f) costi per interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, valorizzando la frazione biodegradabile dei processi produttivi;

- (1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
- (2) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.
- (3) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.
- (5) Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 3B – Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili.

Gli investimenti volti alla realizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, comunicazione e promozione sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili legati agli investimenti di cui al punto a) e b) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, in conformità alla sezione 2.4. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale;	PMI, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza facente parte dell'Accordo di filiera. I beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'Accordo di filiera. I beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'Accordo di filiera	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di formazione in relazione alle attività e processi produttivi aziendali;		
b) costi sostenuti per organizzare progetti dimostrativi connessi agli investimenti aziendali		
c) costi per scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché visite di aziende silvicole che devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.		
d) costi sostenuti per organizzare l'azione di informazione, campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili (2);		
e) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.		

(1) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di formazione e



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni

(2) Gli aiuti di cui alle lettere a), b), e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

(3) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti considerati ammissibili. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 4B – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno.

Gli investimenti volti alla realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati, in conformità alla sezione 2.9.1. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Investimenti connessi con l'attività di ricerca nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno		
Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
a) aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale volti a migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità dei prodotti legnosi e suoi derivati;	Organismo di ricerca facente parte dell'Accordo di filiera	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;		
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;		
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;		
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;		
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.		

(1) Il progetto di ricerca sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale.

(2) Prima della data di avvio del progetto di ricerca sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

a) l'effettiva attuazione del progetto;



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) gli obiettivi del progetto;
 - c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
- (3) I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
- (4) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.